AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1819

Data 12/11/2026

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA E L'UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" CHIETI – PESCARA - CENTRO STUDI E TECNOLOGIE AVANZATE (CAST)

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e l'Università "G. D'Annunzio" CHIETI – PESCARA - Centro Studi e Tecnologie Avanzate (CAST)

PREMESSO CHE:

- l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti – Pescara – Centro Studi e Tecnologie Avanzate (CAST) in data 19/10/2026 ha trasmesso formale istanza al Direttore Generale e al Direttore Funzionale del Territorio al fine di poter attivare una Convenzione con la ASL di Pescara per l'esecuzione di specifiche prestazioni nella disciplina di oculistica nell'ambito di studi clinici già autorizzati dal Comitato etico competente su sollecitazione di molteplici dipartimenti del medesimo Ateneo.
- i Protocolli prevedono l'esecuzione di prestazioni di Oculistica che non possono essere eseguiti in autonomia dalla medesima Università di Chieti – CAST;

RILEVATO CHE presso la ASL di Pescara è attiva la UOS di Oculistica Territoriale che risulta in possesso delle specifiche competenze e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni oculistiche di che trattasi.

PRECISATO CHE:

- Il CAST, nell'ambito dei protocolli di Sperimentazione Clinica approvati dal Comitato Etico e dall'Autorità competente, ha necessità di avvalersi di servizi professionali a supporto delle attività di lettura specialistica di immagini da retinografia digitale;
- In virtù delle competenze professionali maturate nel settore e delle collaborazioni pregresse intercorse presso il CAST, l'UOS di Oculistica Territoriale dispone di personale con formazione specialistica in ambito oftalmologico e delle conoscenze pertinenti alle attività di analisi e valutazione delle immagini retinografiche, funzionali al supporto delle attività di ricerca clinica svolte presso il Centro
- L'Università ha provveduto ad informare preventivamente le ditte farmaceutiche interessate della volontà di coinvolgere la ASL di Pescara nella esecuzione di specifiche prestazioni oculistiche indispensabili per la corretta esecuzione degli studi clinici, ottenendo un positivo riscontro;

CONSIDERATO CHE le Parti hanno condiviso uno schema di accordo per la disciplina degli aspetti giuridici ed economici secondo il prospetto allegato ai fini della formale approvazione;

PRECISATO CHE la Convenzione riguarda l'erogazione di specifiche prestazioni per le quali l'UOS di Oculistica Territoriale ha provveduto alla formale emissione di preventivo di spesa, le cui condizioni giuridiche ed economiche venivano poste ad accettazione e sottoscrizione della Richiedente;

PRESO ATTO, altresì, che per lo svolgimento delle prestazioni richieste, è previsto il versamento di un costo unitario di € 16,17 per la fotografia del fundus oculi e di € 150,61 per la tomografia retinica (OCT), comprensivi di costi di produzione e supporto diretto, come da preventivo emesso dalla UOS di Oculistica Territoraile in data 22.10.2026 e successivamente approvato in data 28.10.2026 dall'Istituto richiedente la stipula della Convenzione.
All'interno del medesimo viene ricompreso anche il versamento di un corrispettivo annuale pari ad € 2000,00 che verrà corrisposto a favore della ASL di Pescara a copertura degli oneri riferenti il personale impiegato a supporto indiretto delle attività amministrative correlate alla approvanda Convenzione;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente ai sensi della Legge nr. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

ACQUISITI, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1. **DI STIPULARE** una Convenzione tra la ASL di Pescara e l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti per l'erogazione delle prestazioni oculistiche indispensabili per la corretta esecuzione degli studi clinici proposti dal medesimo Ateneo, secondo lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che le condizioni economiche applicate sono quelle riportate all'interno del preventivo inoltrato, approvato e conservato agli atti;
3. **DI PRECISARE** che la Convenzione di cui trattasi avrà durata biennale e la stessa potrà essere rinnovata solo a seguito di specifica e formale richiesta;
4. **DI RITENERE** che ciascuna delle parti stipulanti può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di un mese, se ragioni organizzative e funzionali impediscano il mantenimento della convenzione di che trattasi**;**
5. **DI NOMINARE** il Dott. Roberto Perilli, in qualità di Responsabile dell'UOS di Oculistica Territoriale della Asl di Pescara, quale Referente Aziendale per ogni adempimento derivante dall'esecuzione della convenzione vigente;

6. **DI INCARICARE** il Dott. Roberto Perilli, in qualità di Responsabile dell' UOS di Oculistica Territoriale della Asl di Pescara, all'organizzazione, alla gestione ed al controllo del personale impiegato, nonché alla puntuale rendicontazione delle attività svolte ai fini della corretta attribuzione dei relativi compensi, mediante l'applicazione di principi, criteri e parametri dichiarati, trasparenti e condivisi da tutto il personale interessato, e nel pieno rispetto di quanto contemplato nella Convenzione in oggetto e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Aziendale per lo svolgimento di prestazioni sanitarie a pagamento (ex DDG n. 87 del 01.02.2016;
7. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Intramoenia e Marketing la gestione dei rapporti di tipo amministrativo – contabile con riguardo all'emissione di fatture attive, d'intesa con il Referente sopra individuato ed alla liquidazione dei compensi in favore dei dipendenti interessati, previo riscontro delle prestazioni effettivamente erogate;
8. **DI IMPUTARE** gli oneri derivanti dal presente accordo alla voce di conto nr. 03.03.04.04.01 (Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia);
9. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio on line della ASL ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013;
10. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla U.O.C. Affari Generali e Legali, all'Ufficio Intramoenia e Marketing, al Direttore f.f. dell'Area Distrettuale Pescara, al Responsabile della U.O.S. di Oculistica Territoriale, per tutto quanto di rispettiva competenza;
11. **DI DARE ATTO CHE,** ai sensi della Legge regionale n.10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L.n.69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;
12. **DI CONFERIRE** al presente provvedimento immediata esecutività.

Al Direttore Generale della ASL di Pescara
Dott. Vero Michitelli

Al Direttore del Coordinamento della Direzione Funzione Territoriale della ASL di Pescara
Dott.ssa Luana Antonella Trafficante

Oggetto: Istanza formale per la richiesta di stipula di una convenzione per attività di collaborazione medica tra il Dirigente Medico Responsabile della UOS di Oculistica Territoriale, Dr. Roberto Perilli, e l'Università degli Studi "D'Annunzio" di Chieti e Pescara, Centro studi e tecnologie avanzate – CAST.

Premesso che il CAST, attraverso il Centro di Ricerca Clinica, effettua Studi Clinici per la sperimentazione di farmaci in fase 2,3 e 4;

Preso atto della volontà dell'Università di effettuare una serie di studi clinici autorizzati dal Comitato Etico Competente (N. 7 studi clinici) e richiesti da vari Dipartimenti dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, i quali prevedono l'esecuzione di specifiche prestazioni di Oculistica, e ulteriori studi sono in corso di approvazione da parte del Comitato etico competente;

Considerato che i Protocolli prevedono l'esecuzione di prestazioni di Oculistica e il Centro di Ricerca Clinica del CAST, al momento, risulta sprovvisto di strumenti con i quali poter eseguire gli esami previsti dai Protocolli, quali "Fotografia del fundus oculi" e "Tomografia Retinica (OCT)";

Visto che l'ASL di Pescara, UOS di Oculistica Territoriale, è in possesso delle competenze e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni oculistiche nelle modalità e tempistiche richieste dai Protocolli e che il CAST, nell'ambito dei protocolli di Sperimentazione Clinica approvati dal Comitato Etico e dall'Autorità competente, ha necessità di avvalersi di servizi professionali a supporto delle attività di lettura specialistica di immagini da retinografia digitale;

Tenuto conto che Il Dott. Roberto Perilli, in virtù della propria formazione specialistica in ambito oftalmologico, delle competenze professionali maturate nel settore e delle collaborazioni pregresse intercorse presso il CAST, dispone di conoscenze pertinenti alle attività di analisi e valutazione delle immagini retinografiche, funzionali al supporto delle attività di ricerca clinica svolte presso il Centro;

Si richiede

Di poter stipulare una convenzione tra l'Università degli Studi "D'Annunzio" di Chieti e Pescara, Centro studi e tecnologie avanzate – CAST e la ASL di Pescara per avvalersi della collaborazione del Dirigente Medico Responsabile della UOS di Oculistica Territoriale, Dr. Roberto Perilli, in quanto lo stesso ha già operato nell'ambito di consulenza medica nel protocollo di ricerca clinica del Principal Investigator ed è in possesso di comprovata esperienza nelle attività connesse alle attività di analisi e valutazione delle immagini retino grafiche.

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione riservata alla presente e si porgono cordiali saluti

Il Direttore del CAST
Prof. Vincenzo De Laurenzi

CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI OCULISTICHE

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA, codice fiscale 01397530682, nella persona del Direttore Generale, Dott. Vero Michitelli, il quale interviene ed agisce in qualità di Rappresentante Legale domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASL in via R. Paolini n. 45 – 65124 Pescara (PE), di seguito *"Azienda" o "ASL"*

E

L'UNIVERSITA' degli STUDI "G. d'Annunzio" di CHIETI -PESCARA, **Centro Studi e Tecnologie Avanzate (CAST)**, con sede legale in Chieti, via dei Vestini, n.31 - codice fiscale 93002750698 –, di seguito per brevità denominata *Università*, rappresentata dal Direttore del Centro, Prof. Vincenzo DE LAURENZI, che agisce ed interviene a quest'atto in nome e per conto della medesima

(di seguito congiuntamente le "*Parti*").

PREMESSO CHE:

- L'Università ha manifestato la volontà di effettuare una serie di studi clinici autorizzati dal Comitato Etico Competente (n. 7 studi clinici) richiesti da vari Dipartimenti dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti che prevedono l'esecuzione di specifiche prestazioni di oculistica; ulteriori studi sono in corso di approvazione da parte del Comitato etico competente;
- i Protocolli prevedono l'esecuzione di prestazioni di Oculistica che non possono essere eseguiti dalla Università di Chieti – CAST;
- l'Università in data 19.10.2026 ha trasmesso formale istanza al Direttore Generale e al Direttore Funzionale del Territorio di poter godere della collaborazione della ASL di Pescara, per i suddetti studi clinici già autorizzati da avviare e per eventuali altri studi che nel corso del rapporto convenzionale dovessero essere approvati da comitato etico competente e che richiedono prestazioni di oculistica;
- presso l'ASL di Pescara è attiva la UOS di Oculistica Territoriale, la quale è in possesso delle competenze e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni oculistiche nelle modalità e tempistiche richieste dai Protocolli;
- Il CAST, nell'ambito dei protocolli di Sperimentazione Clinica approvati dal Comitato Etico e dall'Autorità competente, ha necessità di avvalersi di servizi professionali a

supporto delle attività di lettura specialistica di immagini da retinografia digitale;

- In virtù delle competenze professionali maturate nel settore e delle collaborazioni pregresse intercorse presso il CAST, l'UOS di Oculistica Territoriale dispone di personale con formazione specialistica in ambito oftalmologico e delle conoscenze pertinenti alle attività di analisi e valutazione delle immagini retinografiche, funzionali al supporto delle attività di ricerca clinica svolte presso il Centro
- L'Università ha provveduto ad informare preventivamente le ditte farmaceutiche interessate della volontà di coinvolgere la ASL di Pescara nella esecuzione di specifiche prestazioni oculistiche indispensabili per la corretta esecuzione degli studi clinici, ottenendo un positivo riscontro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI DICHIARANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto (di seguito "Contratto").

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ASL di Pescara si impegna ad eseguire in forma diretta, su incarico dell'Università, le seguenti prestazioni, per il tramite della UOS Oculistica Territoriale si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni ai costi indicati:

- *FOTOGRAFIA DEL FUNDUS OCULI - € 136,17*
- *TOMOGRAFIA RETINICA (OCT) - € 150,61*

I pazienti sui quali saranno effettuati i sopra indicati esami saranno approssimativamente pari a circa n. 55/anno per gli studi già autorizzati, precisando che tale numero non sarà in nessun caso ritenuto tassativo e non determina, pertanto, alcuna obbligazione di pagamento minimo a carico dell'Azienda, ma al contempo il su indicato valore potrà subire un incremento nel caso di avvio di ulteriori studi, previ accordi successivi tra le parti (v. art.10).

L'Università riconoscerà all'Azienda per ogni prestazione regolarmente effettuata e documentata, gli importi su riportati oltre IVA di legge, se dovuta.

Le tariffe su riportate sono onnicomprensive sia dei costi di produzione aziendali, connessi all'erogazione delle su citate prestazioni ambulatoriali, non ché degli oneri professionali da destinare al

personale medico ed infermieristico coinvolto nella esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Verrà altresì corrisposto in favore della ASL di Pescara un **corrispettivo pari ad € 2.000,00/anno aggiuntivo per il personale** che effettuerà il supporto indiretto alle attività in Convenzione in riferimento alla prenotazione, gestione appuntamenti, accoglienza, rilascio referti, emissione ordini, verifica delle prestazioni eseguite, emissione fatture attive, liquidazioni periodiche del personale coinvolto.

Tale importo sarà ripartito in quote di pari ammontare tra i fondi dei singoli Responsabili Scientifici (PI) che usufruiranno del supporto, ai fini della relativa rendicontazione.

In merito all'espletamento delle attività sopra riportate, il Responsabile dell'UOS Oculistica Territoriale della ASL di Pescara, provvederà alla giusta organizzazione, gestione ed al controllo dei turni del personale impiegato nella convenzione, nonché la puntuale rendicontazione degli stessi con l'attribuzione dei relativi compensi in ragione di principi, criteri e parametri dichiarati, trasparenti e condivisi, nel pieno rispetto di quanto contemplato nella convenzione in oggetto e nel rispetto di quanto previsto all'articolo n. 2, articoli 4 e 5 della D.D.G. n. 87 del 01/02/2016 ovvero "Regolamento per lo svolgimento della libera professionale intramoenia e delle attività aziendali a pagamento della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria. Approvazione".

ART. 3
MODALITA' OPERATIVE

L'Università invierà mensilmente al Referente ASL o a un suo delegato formalmente autorizzato l'elenco dei partecipanti per i quali richiede le prestazioni, indicando esclusivamente i dati necessari all'identificazione sicura, alla prenotazione e all'esecuzione dell'esame, il codice dello studio e del partecipante, la prestazione richiesta, l'appuntamento concordato e un recapito per le comunicazioni organizzative.

Tale elenco sarà trasmesso mediante canale istituzionale protetto e accessibile ai soli operatori incaricati, secondo le modalità definite nella scheda di studio di cui all'art. 6.

I partecipanti saranno registrati presso il CUP di Pescara Nord con apposito codice convenzione, limitatamente ai dati anagrafici, di contatto e di prenotazione necessari; protocolli, CRF, informazioni sul farmaco sperimentale e documenti di ricerca non saranno inseriti nel CUP.

Il codice del partecipante e il riferimento allo studio saranno registrati soltanto quando necessari, in campi e con visibilità previamente verificati. La ASL definirà i profili di accesso e verificherà i flussi del CUP verso gli altri sistemi aziendali, il dossier sanitario e il FSE, applicando le rispettive discipline e prevenendo l'inoltro di informazioni di ricerca non pertinenti.

Dopo l'esecuzione della prestazione, i referti e le eventuali immagini previste dal protocollo saranno trasmessi esclusivamente ai destinatari dell'Università individuati per lo specifico studio, mediante PEC istituzionale con allegati cifrati e chiave comunicata attraverso un canale separato al destinatario previamente verificato, oppure mediante altro sistema istituzionale protetto concordato dalle Parti e validato dalle strutture competenti. I messaggi, gli oggetti e i nomi dei file non conterranno dati identificativi o sanitari eccedenti. Saranno garantiti il corretto abbinamento tra partecipante, studio e referto, la tracciabilità dell'invio e della ricezione e la gestione di errori e rettifiche. Saranno trasmessi dati codificati ove sufficienti; gli identificativi diretti saranno ammessi soltanto se necessari e documentati.

Il mese successivo sarà inviato un report cumulativo delle attività con dati aggregati per studio, prestazione e periodo. Qualora la verifica delle prestazioni richieda un dettaglio individuale, questo sarà fornito separatamente mediante codice del partecipante e canale protetto, con accessi limitati agli addetti alla verifica. Le fatture elettroniche e gli ordini non recheranno nominativi, codici fiscali dei partecipanti, diagnosi, referti o altri elementi che consentano di identificarli. A seguito di positivo riscontro saranno emesse le fatture elettroniche secondo l'art. 4.

ART. 4
CONDIZIONI ECONOMICHE

L'Azienda, per il tramite dell'Ufficio Intramoenia e Marketing Aziendale, semestralmente (giugno/dicembre), invierà all'Università regolari fatture elettroniche, mediante SDI, previo ordine elettronico, relative alle prestazioni eseguite nel corso del semestre precedente in accordo con il Referente Aziendale per l'esecuzione della Convenzione, con annessa l'indicazione della prestazione effettuata.

Le coordinate bancarie dell'Azienda sono riportate in calce ad ogni fattura emessa dalla stessa.

L'Università provvederà a corrispondere all'Azienda le somme, pattuite ed accettate nell'allegato preventivo, dovute per le prestazioni eseguite nel termine di giorni 60 (sessanta) fine mese dalla data della fattura, mediante bonifico bancario.

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Verificato l'avvenuto incasso, la ASL provvederà alla liquidazione del personale medico e di supporto coinvolto nell'erogazione della prestazione effettuata, al netto dei *costi di produzione*, così come indicati dal servizio aziendale preposto, per ciascuna prestazione:

- *FOTOGRAFIA DEL FUNDUS OCULI: € 16,17/prestazione*
- *TOMOGRAFIA RETINICA (OCT): € 30,61/ prestazione*

Si precisa, altresì, che le attività oggetto di Convenzione dovranno essere svolte dal personale sanitario al di fuori dell'orario di servizio mediante apposita timbratura.
Resta convenuto che il presente rapporto intercorre, ad ogni effetto di legge, esclusivamente tra l'Università e l'Azienda e che l'Università è estranea a rapporti, corrispettivi, funzioni e competenze vigenti tra l'Azienda e il personale addetto alla esecuzione della Convenzione, ed è sollevata espressamente da qualsiasi pretesa, ragione e azione che da tale personale dovesse essere avanzata in relazione alle Sperimentazioni.

ART. 5
TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti trattano i dati personali necessari all'esecuzione della Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché della disciplina applicabile allo specifico studio. I soggetti organizzativi di riferimento sono la ASL di Pescara e l'Università degli Studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara. Il CAST e i Dipartimenti operano nell'ambito dell'Università; la UOS e il CUP operano nell'ambito della ASL. Il Referente e il personale incaricato trattano i dati sotto l'autorità dell'ente di appartenenza, secondo autorizzazioni, istruzioni e obblighi di riservatezza; l'incarico di Referente non attribuisce un autonomo ruolo di titolare del trattamento.
Le attività della ASL previste dalla Convenzione sono circoscritte alla prenotazione e accettazione, all'esecuzione degli esami oculistici, alla formazione e gestione dei referti e della documentazione sanitaria e alla trasmissione dei risultati all'Università, oltre agli adempimenti amministrativi. Non comprendono la progettazione degli studi, l'arruolamento o la compilazione delle CRF. L'Università riceve i referti e ne cura l'utilizzo previsto dal protocollo, compresa la trascrizione nelle CRF tramite personale autorizzato, secondo il ruolo individuato per lo specifico studio. La ASL è titolare dei trattamenti di cui determina autonomamente finalità e mezzi essenziali per l'erogazione della prestazione sanitaria e la gestione della propria documentazione, nonché per i propri obblighi amministrativi e contabili. Tale titolarità non si estende automaticamente ai trattamenti effettuati esclusivamente per finalità di ricerca per conto di altro titolare.
Per le operazioni che la ASL svolge esclusivamente per conto del titolare della ricerca, su sue istruzioni documentate e senza determinare finalità o mezzi essenziali del trattamento, la ASL opera quale responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Prima di tali operazioni è sottoscritto un accordo che soddisfi integralmente l'art. 28, paragrafi 3 e 4, con il titolare effettivo. Qualora, per quelle operazioni, l'Università agisca quale responsabile del promotore, l'affidamento alla ASL richiede la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 28, paragrafo 2, e

un accordo di sub-responsabilità ai sensi del paragrafo 4. Per i flussi tra titolari autonomi sono documentati i rispettivi presupposti di comunicazione e ricezione.

I trattamenti necessari a finalità di diagnosi, assistenza sanitaria e gestione dei servizi sanitari sono svolti, nei limiti delle competenze istituzionali e della normativa applicabile, sulla base dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e), e dell'art. 9, paragrafo 2, lettera h), con le garanzie del paragrafo 3, del Regolamento, in relazione alla disciplina del Servizio sanitario nazionale, inclusi la legge n. 833/1978 e il d.lgs. n. 502/1992. Gli obblighi di legge sono assolti ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), e, quando coinvolgano dati sanitari, della pertinente condizione dell'art. 9 e della specifica norma applicabile.

Prima della raccolta e della comunicazione dei dati, ciascuna Parte assicura informazioni chiare e coerenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, indicando identità e contatti del titolare e del RPD, finalità, basi giuridiche, destinatari, conservazione e diritti. Le informazioni relative ai dati ricevuti dalla ASL dall'Università sono rese nei termini dell'art. 14 e, comunque, prima della prestazione e della successiva comunicazione, salvo una documentata eccezione applicabile.

Sono trattati soltanto i dati pertinenti alle attività autorizzate. L'inserimento nel CUP e la trasmissione degli elenchi, dei referti e delle eventuali immagini avvengono secondo l'art. 3 e la scheda di studio. I dati pseudonimizzati restano soggetti alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Le chiavi di collegamento sono custodite separatamente, con accessi limitati ai soggetti che ne hanno necessità. L'Università disciplina l'eventuale ulteriore trasmissione verso promotori, CRO e altri destinatari, evitando identificativi diretti ove non necessari e verificando i presupposti e le garanzie degli eventuali trasferimenti fuori dallo Spazio economico europeo. Il personale universitario non accede al CUP o ad altri sistemi della ASL in forza della sola Convenzione; ogni eventuale accesso richiede una distinta valutazione e formalizzazione.

Ciascuna Parte attua e documenta misure adeguate al rischio ai sensi degli artt. 25 e 32 del Regolamento, comprese autorizzazioni coerenti con le mansioni, credenziali individuali, protezione degli scambi, tracciabilità degli accessi e delle trasmissioni, gestione delle copie e verifica del corretto abbinamento dei risultati. Le Parti definiscono prima dell'avvio recapiti operativi per incidenti e richieste degli interessati. La Parte che rileva una violazione o un errore di trasmissione riguardante dati condivisi informa senza ingiustificato ritardo l'altra Parte e, ove operi quale responsabile o sub-responsabile, il proprio committente secondo l'accordo applicabile. Restano ferme le responsabilità e i termini degli artt. 33 e 34; le Parti cooperano per contenimento, rettifiche, valutazione del rischio e riscontro alle istanze ai sensi degli artt. 12–22.

I tempi e i criteri di conservazione sono distinti per documentazione sanitaria originale, immagini, dati CUP, documenti di studio, elenchi, messaggi e allegati, report, documenti contabili, log e copie di sicurezza. Sono definiti in base alla disciplina applicabile alla singola categoria e agli atti

di conservazione e selezione vigenti dell'ente competente, con indicazione delle decorrenze e delle modalità di cessazione del trattamento. La scadenza della Convenzione non determina la cancellazione di documenti soggetti a obblighi legali, sanitari o archivistici. Per i trattamenti svolti per conto di altro titolare si applicano le istruzioni e l'accordo ex art. 28, salvo gli obblighi di conservazione imposti dalla legge.

Ciascuna Parte risponde delle violazioni a essa imputabili nei limiti della disciplina applicabile. Restano impregiudicati i diritti degli interessati e i poteri dell'Autorità di controllo, nonché il diritto al risarcimento, la responsabilità verso l'interessato e i rapporti di regresso previsti dall'art. 82 del Regolamento. Nessuna clausola della Convenzione comporta esonero dagli obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

ART. 6
PROPRIETA'

Le Parti riconoscono e convengono che l'Università sarà proprietaria e titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà industriale/intellettuale e di sfruttamento economico, in Italia ed all'estero, di tutti i dati, i risultati, le invenzioni, le informazioni e le conoscenze derivanti, in via diretta o indiretta, dalle attività oggetto del presente Contratto, così come di qualunque lavoro o materiale generato in connessione all'esecuzione dello stesso salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti tali, nel rispetto delle normative vigenti. Tale attribuzione di diritti non determina la titolarità dei trattamenti di dati personali, non costituisce un'autorizzazione al loro riutilizzo e non pregiudica i diritti degli interessati né la gestione e conservazione della documentazione sanitaria della ASL. Ogni utilizzo di dati personali resta subordinato all'art. 6 e alla normativa applicabile.

ART. 7
CONFIDENZIALITA'

L'Azienda si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall'Università sia circa i risultati ottenuti nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, sia circa fatti, informazioni, cognizioni e documenti riguardanti le finalità ed il gruppo cui questa appartiene, qualora ne venga a conoscenza sia casualmente sia attraverso informazioni fornite dall'Università stessa. Gli obblighi di riservatezza operano nel rispetto delle autorizzazioni al trattamento stabilite da ciascun ente e non attribuiscono all'Università il potere di autorizzare accessi ai sistemi o agli archivi della ASL. Restano salvi gli obblighi di legge, le comunicazioni dovute alle autorità competenti, l'esercizio dei diritti degli

interessati e gli adempimenti necessari alla loro tutela.

ART. 8
COPERTURA ASSICURATIVA

I pazienti sottoposti a studi clinici dell'Università sono coperti da polizze assicurative specifiche comunicate ed approvate dal comitato etico competente, in conformità al D. Lgs. 211/2003 ed al D.M. 14 luglio 2009.
L'Università si impegna a comunicare alla ASL per ogni studio clinico la specifica polizza assicurativa e la ASL si riserva di chiederne copia.
La ASL di Pescara risponde con propria polizza RCT aziendale solo in caso di sinistro che riguardi danni dovuti ai locali aziendali dove verrà effettuata la prestazione.
Il professionista incaricato risponderà con propria polizza assicurativa solo in caso di colpa grave.

ART. 9
DURATA E CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il presente Contratto, decorrente dalla data dell'ultima sottoscrizione delle parti con forma digitale, avrà durata **biennale**.
Ove le Parti abbiano dato esecuzione ad attività disciplinate dal presente Contratto in data precedente a quella dell'ultima sottoscrizione del presente Contratto e successiva a quella dell'approvazione da parte del Comitato Etico competente che autorizza la conduzione della Sperimentazione, le prestazioni eseguite medio tempore dovranno considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente Contratto. L'eventuale regolazione contrattuale di prestazioni anteriori alla sottoscrizione non sana retroattivamente l'assenza di presupposti di liceità, informative, autorizzazioni o accordi privacy necessari al momento dei trattamenti. L'avvio delle attività resta subordinato alle condizioni dell'art. 5 *(Trattamento dei dati)*
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Contratto mediante lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni.
Resta inteso che in caso di recesso anticipato all'Azienda non spetterà null'altro che il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute.
Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 2 (Oggetto del Contratto) e 5 (Trattamento dei dati).

ART. 10
MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ADEGUAMENTO COSTO DELLE PRESTAZIONI

Le parti possono in qualsiasi momento richiedere modifiche ed integrazioni alle condizioni ivi riportate anche nel caso in cui si rendesse necessario inserire ulteriori studi clinici e rivedere i costi convenuti di cui all'art. 2 per aggiornamenti normativi o gestionali inerenti le attività oggetto di codesta Convenzione.
Le modifiche, integrazioni ed adeguamenti verranno formalizzate mediante specifico Addendum opportunamente accettato e sottoscritto dalle parti.
L'inclusione di nuovi studi o la modifica delle attività e dei flussi richiede altresì il previo aggiornamento della scheda di studio e degli accordi privacy pertinenti, secondo l'art. 5.

ART 11
DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Le parti eleggono domicilio le rispettive sede legali.
Le parti danno atto che, per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Pescara, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro, generale o facoltativo.
Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle leggi Statali e Regionali che disciplinano la materia.

ART. 12
SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Il presente Contratto viene redatto in un unico esemplare informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 22. e verrà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo, T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
Le spese di bollo sono a carico dell'Università che assolverà il pagamento della tassa del bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Università di Chieti – CAST Chieti (Università)	**ASL Pescara (Azienda)**
	Il Direttore Generale
Il Prof. Vincenzo DE LAURENZI	Dr. Vero MICHITELLI

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Enrico Croce
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Federica Faccia
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0303040401
Anno 2026

Il Direttore
Graziano Di Marco
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1819 **del** 12/11/2026 **ad oggetto:**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA E L'UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" CHIETI – PESCARA - CENTRO STUDI E TECNOLOGIE AVANZATE (CAST)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato